

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Interpretazione letterale è recessiva rispetto a quella per ratio

Essendo da tempo divenuto del tutto desueto il noto canone in claris non fit interpretatio, l'art. 12 preleggi, laddove stabilisce che nell'applicare la legge non si può attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dall'intenzione del legislatore, non privilegia il criterio interpretativo letterale, poiché evidenzia, attraverso il riferimento 'all'intenzione del legislatore' un essenziale riferimento alla coerenza della norma e del sistema.

Il dualismo, irrisolto dall'art. 12 preleggi, tra lettera 'significato proprio delle parole secondo la connessione di esse' e spirito, o ratio 'intenzione del legislatore' è stato invero sciolto dalla dottrina e dalla giurisprudenza dominanti attraverso la 'svalutazione' del primo criterio, rilevandosi l'inadeguatezza della stessa idea di interpretazione puramente letterale.

Tribunale di Crotone, sentenza del 25.11.2019, n.1370

...omissis...

Con atto di citazione ritualmente notificato, ddd. propone opposizione avverso il precetto notificatogli in data 10.02.2016, con il quale gli si intimava il pagamento della somma di E 48.538,07, a titolo di omessa corresponsione dell'assegno mensile di mantenimento della ex coniuge dddd e del figlio dddddddd., disposto dalla sentenza di separazione n. 580/2007 R. Sent., resa dal Tribunale di Crotona nel procedimento n. 1360/2004 R.G.A.C.

Con un primo motivo di censura, l'opponente deduce la nullità dell'atto di precetto per omissione dell'avvertimento previsto dall'art. 480, comma 2 c.p.c. (come novellato dal D.L. n. 83 del 27.06.2015 convertito nella legge n. 132 del 6 agosto 2015) e relativo alla possibilità per il debitore, al fine di porre rimedio alla propria situazione di sovraindebitamento, di concludere con i creditori un accordo di composizione della crisi, con l'ausilio di un organismo di composizione ovvero di un professionista nominato dal giudice.

Con un secondo motivo di opposizione, lo SC. assume la (parziale) prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, comma 1 n. 4 c.c., del credito di controparte.

Con un ulteriore motivo di censura, l'opponente deduce la carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta, in quanto quest'ultima avrebbe indebitamente agito anche per ottenere la quota di mantenimento spettante al figlio ddd

Infine, SC. DO. formula eccezione di compensazione dell'eventuale credito che venisse riconosciuto in favore di controparte col proprio presunto controcredito, consistente nell'indennità asseritamente dovutagli dalla ddd. per la presunta occupazione sine titulo da parte di quest'ultima sin dal 2004 dell'immobile - asseritamente di proprietà esclusiva dell'attore - ubicato in Crotona, via C. (ddddddddd--), diverso dalla casa coniugale, assegnata all'opposta dal Tribunale di Crotona, con la sentenza di divorzio, e sita in ddddd

Sulla base delle suesposte ragioni, dddd chiede preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto e del titolo ad esso collegato, e, nel merito, in primo luogo, la dichiarazione di nullità/ inefficacia dell'atto di precetto, nonché di parziale prescrizione dei ratei mensili del mantenimento, nonché di compensazione dell'eventuale credito dell'opposta col controcredito dell'opponente ed, in secondo luogo, la condanna di dddd al rilascio dell'immobile occupato sine titulo, come sopra identificato.

Instauratosi il contraddittorio, si costituisce in giudizio ddddddd nell'integrale reiezione delle domande proposte ex adverso con argomentazioni che, per quanto di rilievo, verranno richiamate nel prosieguo e chiedendo, altresì, la condanna dell'opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

All'udienza del 17 luglio 2017 l'opponente dichiara di rinunciare all'istanza di sospensiva, quindi il sub-procedimento n. 404dddC. si chiude con ordinanza di non luogo a provvedere.

Successivamente, con ordinanza del 2.03.2018, ritenuta la causa istruita documentalmente e matura per la decisione, si rigettano le prove costituite articolate dalle parti.

Quindi, all'udienza del 30 aprile 2019, le parti precisano le conclusioni come da verbale e ricevono i richiesti termini ex art. 190 c.p.c.

Preliminarmente deve darsi atto della completezza dell'istruttoria documentale espletata e dell'inconferenza ed inammissibilità della prova per testi e dell'approfondimento a mezzo c.t.u. richiesti da parte opponente ai fini della decisione.

Sempre a livello preliminare, deve, altresì, dato atto della totale genericità ed inconferenza dei rilievi formulati (peraltro in relazione all'opposizione ex art. 615 c.p.c. e non ex art. 617 c.p.c.) dalla difesa dell'opposta in ordine alla presunta improcedibilità, inammissibilità ovvero nullità dell'atto di opposizione proposto ex adverso.

Si osserva che è preciso onere della parte che formula una domanda od un'eccezione motivare e specificare le ragioni su cui si fonda la propria contestazione che, in mancanza di tali deduzioni e precisazioni, non può essere presa in considerazione da parte del giudicante.

A questo punto è opportuno procedere alla disamina dei singoli motivi di opposizione formulati dalla difesa di dddd

Il primo motivo di censura è del tutto infondato.

Infatti, quanto al vizio formale relativo all'omesso avvertimento di cui all'art. 480 c.p.c., come novellato dal D.L. n. 83/2015, secondo cui il creditore che con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, può concludere con i creditori un accordo di composizione della crisi o proporre un piano del consumatore, ponendo rimedio alla situazione di sovra indebitamento, si osserva che non sono previste legislativamente le conseguenze di detta omissione, cosicché la stessa non potrebbe comportare la nullità dell'atto, che è l'invalidità prevista nei soli casi di omissioni tassativamente indicate dall'art. 480, comma 2 c. c.p.c.

Pertanto, secondo la prevalente giurisprudenza di merito, che si condivide, trattasi di mera irregolarità, non suscettibile di invalidare il precetto (cfr. Trib. Modena, sez. I, 17/07/2019, n. 1169; conformi: Trib. Perugia, sez. III, 25/06/2019, n. 1019; Trib. Roma, 1/03/2019; Trib. Bari, sez. II, 27/06/2018, n. 2756; Trib. Milano, sez. III, 30/03/2016, n. 4347; Trib. Milano, sez. III, 30/03/2016, n. 4347).

Anche l'eccezione di prescrizione quinquennale, peraltro, formulata da parte opponente in termini generici, senza neppure operare una rideterminazione del credito eventualmente residuante, va rigettata.

Sul punto si osserva che, condivisibilmente, Cass. civile, sez. III, 1 aprile 2014, n. 7533, ha statuito che "l'art. 2941 n. 1 c.c., il quale prevede nei rapporti fra coniugi la sospensione della prescrizione, trova applicazione anche durante il regime di separazione personale, il quale non implica il venir meno del rapporto di coniuge, ma solo una attenuazione del vincolo".

Peraltro, la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza 19 febbraio 1976, n. 35, ha ritenuto costituzionalmente legittimo l'art. 1941 c.c. interpretato nel senso che la sospensione della prescrizione si applica anche ai coniugi separati.

Al riguardo, ci si riporta alle condivisibili considerazioni rese dalla sentenza del Trib. Catania, sez. I, 7/10/2015, n. 39521.

'3.5 - Deve in primo luogo osservarsi che l'esistenza di una chiara formulazione grammaticale della norma non è sufficiente per limitare l'interpretazione all'elemento letterale, occorrendo altresì che il senso reso palese dal significato proprio delle parole, secondo la loro connessione, non si ponga in contrasto con argomentazioni logiche sull'intenzione del legislatore (Cass., 5 aprile 1979, n. 1549).

Deve anzi aggiungersi che, essendo da tempo divenuto del tutto desueto il noto canone in claris non fit interpretatio, l'art. 12 preleggi, laddove stabilisce che nell'applicare la legge non si può attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dall'intenzione del legislatore, non privilegia il criterio interpretativo letterale, poiché evidenzia, attraverso il riferimento 'all'intenzione del legislatore' un essenziale riferimento alla coerenza della norma e del sistema.

Il dualismo, irrisolto dall'art. 12 preleggi, tra lettera 'significato proprio delle parole secondo la connessione di esse' e spirito, o ratio 'intenzione del legislatore' è stato invero sciolto dalla dottrina e dalla giurisprudenza dominanti attraverso la 'svalutazione' del primo criterio, rilevandosi l'inadeguatezza della stessa idea di interpretazione puramente letterale. Sotto altro profilo, mette conto di richiamare come l'interpretazione della legge debba e possa avere anche una funzione evolutiva ed adeguatrice, nel cui ambito ben può realizzarsi un risultato di tipo restrittivo, nel senso di ritenere, con riferimento al caso in esame, che la norma contenuta nell'art. 2941 c.c., n. 1, si riferisca alla vincolo coniugale pienamente inteso, con esclusione del regime della separazione personale.

- In effetti, il trattamento indifferenziato delle ipotesi concernenti la prescrizione di diritti di natura post-matrimoniale e di azioni esercitate fra coniugi separati trova la sua giustificazione nel fatto che in entrambi i casi i diritti e le azioni esercitate non solo scaturiscono dalla crisi coniugale, ma trovano di regola il loro fondamento in pronunce giurisdizionali conclusive di controversie già intercorse fra le stesse parti. -

Prescindendo dall'ormai superata ed anacronistica ratio concernente le azioni reali, e consistente nella finalità di evitare, attraverso l'usucapione, che fosse aggirato il divieto, ormai insussistente, di donazione fra coniugi, appare comunque contraddittorio rinvenire la stessa ratio nelle diverse ipotesi delle azioni esercitabili fra coniugi non separati e non, in quanto, mentre nel primo caso appare giustificata la riluttanza ad esperire azioni giudiziarie nei confronti del coniuge convivente, così turbando l'armonia familiare, nel secondo, non solo all'armonia - laddove si prescinda da una eventuale riconciliazione, in realtà abbastanza rara - è subentrata una situazione di crisi conclamata, ma, proprio nell'ambito di essa, sono state necessariamente esperite le azioni giudiziarie correlate alla crisi coniugale. Deve anzi porsi in evidenza come negli ultimi anni l'evoluzione del quadro normativo e l'elaborazione giurisprudenziale (si pensi alla responsabilità endo-familiare) abbiano favorito l'accrescersi delle azioni giudiziarie relative alla soluzione di controversie correlate alla crisi familiare, cui ha fatto riscontro, anche sotto il profilo procedurale, un significativo processo di unificazione dei termini e delle modalità di esperimento delle azioni relative alla separazione personale e allo scioglimento del matrimonio o alla cessazione dei suoi effetti civili.

- Laddove, poi, veniva richiamata la mera attenuazione, nel regime di separazione, del vincolo matrimoniale, non sembra che si sia considerato come, al tenue filo della speranza di una riconciliazione, siano da contrapporre effetti di natura giuridica che in

realtà depongono nel senza di una sostanziale esautorazione dei principali effetti del vincolo stesso.

Non rileva, invero, soltanto il venir meno della convivenza, circostanza già di per sé non ostativa all'instaurazione fra coniugi separati di azioni giudiziarie, che di certo, come già rilevato, non possono determinare una crisi familiare già conclamata, quanto la sopravvenienza alla separazione di rilevanti conseguenze di natura giuridica, tali da consentire una sostanziale assimilazione alla situazione che caratterizza gli ex coniugi, come il venir meno della presunzione di paternità ove la nascita di un figlio intervenga dopo il decorso di trecento giorni, ovvero la sospensione degli obblighi della fedeltà (Cass., 17 luglio 1997, n. 6566) e di collaborazione.

In generale, deve rilevarsi che l'interpretazione che qui viene accolta della norma contenuta nell'art. 2941, n. 1, sia da inquadrarsi nel generale e progressivo fenomeno di valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto al principio della conservazione dell'unità familiare che per lungo periodo si è imposta come elemento fondante dell'interpretazione delle norme e dell'individuazione dei principi posti a fondamento del diritto di famiglia'.

Con riferimento al primo degli argomenti esposti dalla Corte di Cassazione, ritiene questo Tribunale che occorra sforzarsi di distinguere (nei limiti del possibile: e con riferimento all'art. 2941 c.c. sembra possibile) fra interpretazione - foss'anche evolutiva - delle norme di legge e loro modifica.

La prima delle due attività compete ai giudici.

L'altra certamente solo al legislatore.

Il Tribunale ritiene di non potere condividere la prassi della Corte di Cassazione di svolgere compiti di supplenza del legislatore, con asserite interpretazioni delle norme di legge che in realtà costituiscono vera e propria modifica delle stesse.

Nel caso di specie, appare evidente che l'art. 2941 c.c. preveda la sospensione della prescrizione per tutti i coniugi, anche quelli separati.

Ciò per il chiaro e inequivocabile testo della norma, perché nulla avrebbe impedito al legislatore del 1942 di dare alla la norma il testo 'la prescrizione rimane sospesa: 1) tra i coniugi non separati' e per l'interpretazione datane nel 1976 dalla Corte Costituzionale, che, come detto, ne ha affermato la legittimità.

Non c'è dubbio che dal 1942 (data di promulgazione del codice civile) a oggi la famiglia è moltissimo cambiata, ma, per le ragioni che si diranno qui appresso - coerenti, peraltro, con quelle affermate dalla stessa Corte Suprema con Cass. Sez. III, 1 aprile 2014, n. 7533 - l'art. 2941 c.c. resta ancora del tutto compatibile con l'attuale regime giuridico della famiglia e, per altro verso, ove ne fosse opportuna una modifica, essa potrebbe provenire solo dal legislatore.

L'adesione del Tribunale a un modello di giudice interprete e attuatore della legge e non anche legislatore si fonda sulla convinzione che il rispetto dei ruoli costituzionalmente assegnati a ogni istituzione sia per un verso doveroso e per altro verso proficuo.

Le migliori intenzioni che inducono alcuni giudici a svolgere compiti di supplenza del legislatore anche quando non strettamente necessario per applicare la legge non

bastano a compensare i guasti che derivano al sistema nel suo complesso dal disordine che tali iniziative producono.

Con riferimento allo specifico tema qui in discussione, se fosse il legislatore a modificare il regime della sospensione della prescrizione nei rapporti fra i coniugi, ove ritenesse mutati i presupposti fondanti l'attuale testo della norma, la modifica non potrebbe che fare salvi i diritti quesiti fino alla data di essa.

Mentre quella che alcuni giudici della Corte di Cassazione - in contrasto con altri che opinano il contrario - prospettano come interpretazione della norma fa sì che chi - come l'odierna convenuta sig.ra T. - abbia agito confidando nel vigore di una norma dal chiaro e inequivocabile testo, secondo l'interpretazione datane anche dalla Corte Costituzionale, si ritrovi a patire la perdita di una rilevante somma di denaro per una prescrizione che prima di Cass. Sez. I, 4 aprile 2014, n. 7981 non si riteneva ipotizzabile.

Peraltro, la norma contenuta nell'art. 2941 c.c. è certamente norma eccezionale e, dunque, di stretta interpretazione (art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale).

Sicché si impone al giudice, anche sotto tale profilo, particolare prudenza nella sua interpretazione.

Tanto più che i crediti oggetto di cause come quella odierna hanno particolare rilievo, riguardando la sopravvivenza e la qualità della vita di coniugi e figli.

Crediti la cui effettività è messa in pericolo da incertezze interpretative e contrasti fra i giudici di legittimità.

Quanto alla ratio dell'art. 2941 c.c. ipotizzata da Cass. Sez. I, 4 aprile 2014, n. 7981, al Tribunale appare riduttivo limitarla a 'la riluttanza ad esperire azioni giudiziarie nei confronti del coniuge convivente, così turbando l'armonia familiare'.

Sembra ragionevole ipotizzare, infatti, che oltre alla e forse ancor più della questione della riluttanza ad agire formalmente nei confronti del coniuge convivente ci sia la complessità dei rapporti fra coniugi, anche separati (...)

Infine, la condizione di separazione fra i coniugi può venir meno senza la necessità di alcun provvedimento giudiziale, per il fatto della riconciliazione.

La riconciliazione dei coniugi che fa venir meno la condizione di separati è un fenomeno complesso in fatto, il cui accertamento è rimesso a valutazioni molto articolate.

Basti considerare sul punto quanto osservato, fra le tantissime, da Cass. Sez. I, 1 ottobre 2012, n. 16661.

Limitando la sospensione della prescrizione ai rapporti fra coniugi non separati, la sussistenza o no della prescrizione sarà in molti casi subordinata all'esito (molto incerto) di accertamenti giudiziali che dovranno farsi con riferimento a eccezioni di riconciliazione proposte dalla parte interessata a vedersi riconoscere la sospensione qui in discussione. Sicché, in definitiva, la tesi di Cass. Sez. I, 4 aprile 2014, n. 7981, secondo la quale la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 2941 c.c. si applicherebbe solo ai coniugi non separati:

- contraddice il chiaro testo della norma e sembra violare il 2° comma dell'art. 101 Cost., che vuole i giudici soggetti alla legge;
- consegna inaspettatamente i coniugi che abbiano confidato sulla interpretazione data alla norma per oltre settanta anni alla perdita di crediti che ritenevano certi;
- rende oggettivamente incerta nei casi di allegata riconciliazione di fatto l'esistenza o no della prescrizione e del credito.

Il tutto con riferimento a crediti di particolare rilievo relativi al complesso e delicato contesto familiare.

Per queste ragioni, questo Tribunale ritiene di dovere affermare la vigenza della sospensione di cui all'art. 2941 c.c. anche fra coniugi separati".

Risulta del tutto infondato anche il terzo motivo di censura relativo alla presunta carenza di legittimazione attiva di dd. a notificare atto di precetto anche in relazione alla quota dell'assegno di mantenimento spettante al figlio SC. SA..

Infatti, nel dispositivo della sentenza di separazione del Tribunale di Crotone n. 580/2007, atto presupposto rispetto all'atto di precetto notificato, si legge: "pone a carico del resistente un assegno mensile di Euro 800,00, quale contributo per il mantenimento della moglie e del figlio"; pertanto, anche alla luce del fatto che, al momento della separazione, dddd allora minorenni, risultava collocato presso la madre, è evidente che quest'ultima è legittimata ad agire a tutela del credito portato dal precetto.

A conferma di quanto sostenuto, si evidenzia che la giurisprudenza ha ritenuto sussistere tale legittimazione anche in capo al genitore affidatario di figlio divenuto maggiorenne e tuttavia non ancora economicamente indipendente: "Il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenni, è legittimato iure proprio, anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio. Ne discende che ciascuna legittimazione è concorrente con l'altra, senza, tuttavia, che possa ravvisarsi un'ipotesi di solidarietà attiva, ai cui principi è possibile ricorrere solo in via analogica, trattandosi di diritti autonomi e non del medesimo diritto attribuito a più persone" (cfr. Cass. civile, sez. I, 8/09/2014, n. 18869; conforme: Cass. civile, sez. I, 14/12/2018, n. 32529; Trib. Enna, 24/01/2019, n. 31).

Invece, si ritiene inammissibile l'eccezione di compensazione proposta da parte opponente, in quanto il presunto controcredito è sprovvisto del requisito della certezza.

Sul punto, la Suprema Corte ha, infatti, chiarito che: "In tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo" (cfr. Cass. civile, sez. VI, 4/12/2018, n. 31359).

Nel presente caso, si osserva che il controcredito dedotto da parte opponente si fonda sul duplice presupposto dell'illegittimità dell'occupazione da parte dell'opposta dell'immobile sito in Crotone, via Cotronei, nonché dell'automatica debenza (in caso di accertata occupazione sine titulo) dell'indennità di occupazione da parte della VE. allo SC.2.

Tuttavia, come dimostrato documentalmente dall'opposta, non vi può essere occupazione sine titulo, posto che il bene in questione, acquistato nel 1999, risulta ricaduto nella comunione legale dei coniugi, sciolta nel 2002 (cfr. docc. 13 - 15 opposta).

Infine, per quanto attiene alla domanda di rilascio dell'immobile di cui sopra formulata da parte opponente - da qualificarsi come riconvenzionale, stante la sostanziale posizione di convenuto di rrrrrrrr - essa è da ritenersi inammissibile, in quanto la stessa non dipende dal titolo dedotto in causa e non rispecchia neppure le esigenze del simultaneus processus (cfr. Cass. civile, sez. III, 20/12/2011, n. 27564 3; conformi: Cass. civile, sez. I, 5 giugno 2009, n.

12985; Cass. civile, 19 marzo 2007, n. 6520; Cass. civile, 7 aprile 2006, n. 9207).

È appena il caso di rilevare, comunque, che da quanto osservato e ritenuto al paragrafo che precede tale richiesta appare infondata.

Dai rilievi suesposti discende l'infondatezza dell'opposizione al precetto di parte opponente che, pertanto, non può trovare accoglimento.

Venendo ai provvedimenti ex art. 91 c.p.c., si dà preliminarmente atto dell'ammissione provvisoria di rrrrrrrr. (cfr. doc. 16 opposta).

Come è noto, secondo quanto previsto dal sistema civile, la condanna alle spese segue la soccombenza, pertanto l'opponente dovrà rifondere in favore dello Stato le spese di lite sostenute in relazione al presente procedimento.

Tali spese sono liquidate, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e ss.mm., anche in considerazione della ridotta attività processuale svolta e tenuto, altresì, conto del dimezzamento di cui all'art. 130 d.M. 115/2002, in E 2.007,50 per compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Infine, si ritiene che, per quanto infondata, l'opposizione proposta da SC. DO. non appare connotata da quell'elevato grado di malafede e di temerarietà previsto dal codice di rito (e dalla giurisprudenza formatasi sul punto) ai fini della condanna per responsabilità aggravata; pertanto, va rigettata la richiesta (impropriamente definita come "domanda riconvenzionale") formulata dall'opposta di condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.

pqm

Il Tribunale di Crotone in composizione monocratica nella persona del Giudice unico, dott.ssa Elisa Marchetto, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

1) Rigetta le richieste istruttorie formulate da parte opponente e reiterate in sede di udienza di p.c.

2) Rigetta l'opposizione al precetto di SC. DO. per tutte le ragioni esposte nella parte motiva.

3) Dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di rilascio di immobile formulata da dddddd

4) Condanna SCddd pagamento in favore dello Stato delle spese di lite, liquidate dddd 2.007,50 per compensi, oltre a spese generali al 15 %, IVA e CPA come per legge.

5) Riserva di liquidare con separato decreto le spese del difensore ddddE. dd., provvisoriamente ammessa, in data 19.05.2016, al Patrocinio a Spese dello Stato, ad esito di ricezione di apposita istanza corredata di idonea documentazione (dddddd., dichiarazioni dei redditi dei componenti della famiglia dal 2016 al 2019) e previe le opportune indagini, che saranno eventualmente espletate anche a mezzo delle preposte Autorità.

6) Rigetta la richiesta formulata dall'opposta di condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.

Crotone, 25 novembre 2019

1 Si riporta un ampio e significativo passaggio della citata sentenza:

"Manca allo stato un orientamento univoco della Corte Suprema, che non ha esercitato la sua funzione nomofilattica, anzi contraddicendola con l'adozione, coeva, di due sentenze di orientamento opposto.

Infatti, Cass. Sez. III, 1 aprile 2014, n. 7533, ha statuito che 'l'art. 2941 n. 1 c.c., il quale prevede nei rapporti fra coniugi la sospensione della prescrizione, trova applicazione anche durante il regime di separazione personale, il quale non implica il venir meno del rapporto di coniuge, ma solo una attenuazione del vincolo'.

E Cass. Sez. I, 4 aprile 2014, n. 7981, successiva di soli tre giorni, ha statuito che 'la sospensione della prescrizione tra i coniugi, prevista in via generale dall'art. 2941, n. 1, c.c., non si applica ai coniugi legalmente separati (nella specie, con riferimento ai ratei dell'assegno di mantenimento)'.

Si registrano, poi, sul punto, Cass. Sez. I, 23 agosto 1985, n. 4502, e Cass. 20 agosto 2014, n. 18078, conformi ciascuna a uno dei due indirizzi sopra esposti.

Dunque, a nulla vale invocare la Corte Suprema a sostegno dell'uno o dell'altro indirizzo, perché la stessa cosa potrebbe farsi in favore dell'indirizzo opposto.

La Corte Costituzionale, con la sentenza 19 febbraio 1976, n. 35, ha ritenuto costituzionalmente legittimo l'art. 1941 c.c. interpretato nel senso che la sospensione della prescrizione si applica anche ai coniugi separati.

Le motivazioni della Corte Suprema a sostegno della tesi che vuole applicata la sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 c.c. solo ai coniugi non separati sono le seguenti (tratte da Cass. Sez. I, 4 aprile 2014, n. 7981):

2 In realtà quest'ultima circostanza è smentita dalla giurisprudenza della Suprema Corte, nonché di questo stesso Tribunale.

Infatti, l'orientamento prevalente, a partire dalle SS.UU. San Martino del 2008, ha negato, in generale, l'automatica risarcibilità di pregiudizi in assenza di specifiche

deduzioni ed allegazioni di parte attrice, negando, in sostanza, la risarcibilità dei c.d. "danni evento" o "danni in re ipsa", ovvero dei pregiudizi che si identificano con l'evento di danno ex se anziché costituirne le dirette ed immediate conseguenze.

La suddetta tesi ha trovato specifica applicazione anche per quanto attiene alla risarcibilità del danno da occupazione abusiva di un immobile.

Infatti, sul punto, la Suprema Corte ha recentemente precisato che: "Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione "sine titolo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto"(cfr. Cass. civile, sez. III, 25/05/2018, n. 13071).

3 Per la quale: "La relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale, ai fini dell'ammissibilità di quest'ultima, non va intesa in senso restrittivo, nel senso che entrambe debbano dipendere da un unico ed identico titolo, essendo sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile ed opportuna la celebrazione del simultaneus processus, a fini di economia processuale ed in applicazione del principio del giusto processo di cui all'art. 111, comma 1, Cost."

Depositata in Cancelleria il 25/11/2019

POSIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA sull'INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE, GIUSTIZIA PREDITTIVA e PREVEDIBILITA' DELLE SENTENZE

-**Corte Costituzionale** (260/2015): significato proprio delle parole è canone ermeneutico essenziale (art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale)

-**Consiglio di Stato** (881/2020) su algoritmi (istruttori e decisori) e modelli predittivi

-**Cassazione civile**, Sezioni Unite (2505/2020): se l'interpretazione letterale è sufficiente, non si indaga la mens legis (giurisprudenza consolidata)

-**Tribunale di Trieste** (6.5.2019): interpretazione letterale è criterio cardine, gli altri hanno valore successivo

-**Tribunale di Taranto** (25.7.2019): Interpretazione letterale della legge è prima e regina delle interpretazioni. L'interpretazione secondo i principi generali è l'ultima possibile. La sentenza che sconfinava dalle previsioni dell'art. 12 preleggi espone il magistrato a sanzione disciplinare.

Si segnala l'**intervento del Presidente della Repubblica Sergio MATTARELLA**: interpretazione della legge non è arbitraria creazione delle regole. Prevedibilità delle sentenze è valore che attua il principio di uguaglianza.

SEGNALAZIONE EDITORIALE:

-VIOLA (a cura di), [Giustizia predittiva e interpretazione della legge con modelli matematici](#), con introduzione di Giovanni MAMMONE (Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione), Milano, DirittoAvanzato, 2019. Con coordinamento di L. Calvagna e contributi di: S. AMORE (Magistrato assistente di Studio presso la Corte Costituzionale), G. BUFFONE (Magistrato addetto alla Direzione Generale della Giustizia Civile, Ministero della Giustizia), T. CARADONIO (Magistrato), V. CASALNUOVO (Avvocato, Presidente Osservatorio ONDP), C. CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale), P. CHIOFALO (D.G. Advisory Board e R.I. presso Camera dei Deputati), G. D'AIETTI (Docente di informatica giuridica, già Presidente di Tribunale), G. DANZI (Avvocato, Presidente di Ad Pythagoram - associazione culturale interdisciplinare), V. de GIOIA (Magistrato), M. DELIA (Magistrato, referente della Buona Prassi BDDC), M. FILIPPELLI (Professore aggregato di Diritto privato), J. GERIC (Interprete, Traduttrice, Docente), P. GILLI (Docente universitario, Avvocato Cassazionista, Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana), A. GIORDANO (Avvocato dello Stato), M. RINALDI (Avvocato Cassazionista, Docente a Contratto Diritto del lavoro e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), S. RUSCICA (Consigliere Parlamentare presso il Senato della Repubblica), P. SANDULLI (Professore ordinario di Diritto processuale civile), M. SANTINI (Avvocato, Consigliere Ordine Avvocati Roma), S. SCHIRÒ (Presidente del Tribunale superiore delle Acque pubbliche, già Presidente della Prima sezione civile presso la Suprema Corte di Cassazione), M. SCIALDONE (Avvocato, Docente universitario di Diritto e mercati dei contenuti e servizi online, Membro della commissione di esperti sull'intelligenza artificiale del Ministero dello Sviluppo Economico), G. SPINA (Direttore editoriale Diritto Avanzato), L. VIOLA (curatore).

-VIOLA, [Interpretazione della legge con modelli matematici. Processo, a.d.r., giustizia predittiva](#), DirittoAvanzato, Milano, 2018.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliara Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
